



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis della Parte seconda concernente la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito, AIA) 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame dell'AIA 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2014, recante “*Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89*”;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4;

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'AIA;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante “*Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente*”

del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13”;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 che stabilisce che: *“I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorità competente di convocare apposita Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023”;*

VISTA l'istanza presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A.S.) con nota del 21 aprile 2020, protocollo CS/042020/002, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/27953, a seguito della nota protocollo Dir. 180/2020 del 17 aprile 2020 di ArcelorMittal Italia S.p.A. e rilevando la presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, per l'attivazione della Conferenza di Servizi per l'approvazione delle modifiche dei cronoprogrammi relativi alle prescrizioni n. 6 (Chiusura nastri trasportatori); n. UA11 (Scarichi parziali industriali); n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale); n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno); n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017;

CONSIDERATA in particolare la richiesta di proroga al 31 luglio 2021 del termine del 31 maggio 2020 previsto per l'attuazione della prescrizione n. 6 “Chiusura nastri trasportatori” del DPCM del 29 settembre 2017;

VISTO il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota del 27 maggio 2020, protocollo n. MATTM/39019, della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 26 maggio 2020, in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19;

CONSIDERATO che la richiesta di proroga è stata motivata dal proponente con riferimento alla presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, riconducibili all'emergenza Covid19, fase 1 e fase 2, come diffusamente argomentato nelle istanze sopraindicate e negli interventi dei Commissari straordinari e del rappresentante di ArcelorMittal Italia S.p.A. in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 26 maggio 2020;

RITENUTO che qualunque determinazione in ordine al differimento del termine in esame, da contenere nei limiti resi strettamente necessari dalle sopravvenienze indicate, non possa comunque essere adottata se non previa adeguata valutazione dei relativi effetti sull'inquinamento dell'area e dei rischi sanitari eventualmente connessi;

VISTO il Decreto del Ministro n. 115/2020 del 29 maggio 2020 che ha differito di 4 mesi il termine del 31 maggio 2020 previsto per l'attuazione della prescrizione n. 6 “Chiusura nastri trasportatori” del DPCM del 29 settembre 2017, nel rispetto di specifiche misure atte prevenire e

mitigare la dispersione di polveri, con l'obiettivo di consentire alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori volti alla *"puntuale valutazione e adozione di tutte le misure idonee a garantire il completamento, nei tempi tecnici strettamente necessari, dell'adempimento della prescrizione n. 6 in condizioni di massima sicurezza ambientale e sanitaria"*, rinviando ogni determinazione all'esito di tali approfondimenti;

VISTA la nota del 29 giugno 2020, protocollo n. CS/062020/030, acquisita il 30 giugno 2020, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/49447, con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno inviato la nota ricevuta da ArcelorMittal Italia S.p.A del 25 giugno 2020 protocollo n. Dir. 293/2020, contenente lo Studio modellistico per la valutazione della prescrizione n. 6 del DPCM 29.9.2017 in due diversi scenari, richiesto all'art. 1, comma 1, del citato DM n. 115 del 29 maggio 2020, e l'aggiornamento in merito allo stato dei cantieri, richiesto all'art. 3, comma 3, lett. a) dello stesso decreto;

VISTA la nota del 26 giugno 2020, protocollo Dir. 294/2020, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/49216, con cui ArcelorMittal Italia S.p.A. ha trasmesso all'ISPRA *"la documentazione sull'ubicazione dei sistemi di umidificazione nonché delle idonee procedure gestionali per l'attivazione di tali sistemi, anche in relazione a particolari scenari ipotizzabili di condizioni meteorologiche"*;

VISTA la nota del 30 luglio 2020, protocollo n. CS/072020/029, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/59859, con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso il II aggiornamento in merito allo stato dei cantieri, ricevuto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a) del DM 115 del 29 maggio 2020, da ArcelorMittal Italia S.p.A. con nota del 27 luglio 2020, protocollo n. Dir 345/2020, allegando una propria nota tecnica di commento sulla documentazione ricevuta da ArcelorMittal;

VISTA la richiesta di aggiornamento degli scenari di riferimento relativi a situazioni climatiche e meteorologiche estreme trasmessa al Gestore con nota del 30 luglio 2020 protocollo MATTM/60014 e in considerazione di quanto riportato nella nota del 29 luglio 2020, protocollo n. CTVA/2374, dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS VIA;

VISTA la nota del 12 agosto 2020, protocollo n. CS/082020/008, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/63806, con cui i Commissari straordinari di ILVA in A.S. hanno inviato la documentazione integrativa ricevuta da ArcelorMittal S.p.A. con nota protocollo Dir. 369 del 7 agosto 2020;

VISTA la nota del 28 agosto 2020, protocollo n. CS/082020/012, acquisita l'1 settembre 2020, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/67349, con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso il III aggiornamento in merito allo stato dei cantieri, ricevuto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a) del DM 115 del 29 maggio 2020, da ArcelorMittal Italia S.p.A. con nota prot. n. Dir 394/2020 del 27 agosto 2020, allegando una propria nota tecnica di commento;

VISTA la nota del 9 settembre 2020, protocollo Dir. 414/2020, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/69923, con cui Arcelor ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle valutazioni dei Commissari Straordinari di ILVA S.p.A in A.S. di cui alla nota del 28 agosto 2020, protocollo n. CS/082020/012;

CONSIDERATE le comunicazioni del 6 agosto 2020, protocollo Dir. 367/2020, acquisita il 10 agosto 2020 al protocollo MATTM/62955, e del 8 settembre 2020, protocollo Dir. 413/2020, acquisita il 10 settembre al protocollo MATTM/70208, con cui ArcelorMittal Italia S.p.A., in

adempimento del DM 132 del 30 giugno 2020 - relativo alla richiesta di proroga della prescrizione n. UA11-scarichi parziali industriali-, ha comunicato il consuntivo della produzione, rispettivamente, del mese di luglio e del mese di agosto 2020, e pari a circa 2 mln t acciaio solido;

VISTA la nota del 18 settembre 2020, protocollo n. CTVA/2851, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/72927, con la quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ha trasmesso il parere in merito al potenziale impatto ambientale connesso alla proroga dei tempi richiesta per il completamento della prescrizione n. 6 "Chiusura nastri trasportatori", a corredo del parere già reso con nota del 7 settembre 2020, protocollo n. CTVA/2706, valutando necessario:

- 1. una ridefinizione complessiva del Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri che preveda il completamento delle coperture di nastri e torri in piano, fino al loro totale completamento (100%) nel più breve tempo possibile e, stante la capacità mensile di intervento deducibile dalla documentazione inviata dal Gestore, non oltre il 30 aprile 2021;*
- 2. una ridefinizione, all'interno di questo arco temporale massimo, delle priorità degli interventi di copertura, tale che si proceda a dare celere e sostanziale avvio al completamento delle coperture di nastri e torri in quota, fino alla loro totale chiusura (100%) da effettuarsi nel più breve tempo possibile e, stante la capacità mensile di intervento deducibile dalla documentazione inviata dal Gestore, non oltre il 31 gennaio 2021;*
- 3. un incremento della frequenza di invio dello stato dei cantieri e dello stato di avanzamento del Cronoprogramma chiusura Nastri e Torri all'Autorità competente, prevedendo, se fattibile, un invio settimanale;*

VISTO altresì che nel medesimo parere la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ha affermato che "quanto alle prescrizioni, si valutano necessarie le seguenti misure ambientali cautelative, o misure equipollenti individuate dall'Autorità competente:

- 1. un'estensione delle misure addizionali di mitigazione della diffusione di polveri già previste dal provvedimento autorizzativo in occasione dei wind days, riducendo la soglia di velocità del vento (m/s) in corrispondenza della quale vengono attuate ed estendendole anche ai giorni di allerta meteo;*
- 2. la misura addizionale di mitigazione dello svuotamento dei nastri non ancora coperti, anche nelle condizioni di cui al punto precedente;*
- 3. le ulteriori misure addizionali di mitigazione, anche nelle condizioni normali di esercizio, della riduzione della quantità specifica di materiale depositata per superficie di nastro, della riduzione della velocità del nastro, della riduzione delle altezze di salto del materiale dal nastro, dell'intensificazione delle operazioni di bagnatura del materiale trasportato, oltre alla considerazione di modalità di trasporto alternative e alla riorganizzazione delle tempistiche di cui sopra;*

VISTA la nota del 23 settembre 2020, protocollo n. Dir. 434/2020, acquisita in pari data, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/74137, con cui ArcelorMittal Italia S.p.A. ha trasmesso le proprie osservazioni in merito ai pareri resi dalla Commissione tecnica VIA-VAS con note protocollo CTVA/2851 del 18 settembre 2020 e protocollo CTVA/2706 del 07 settembre 2020;

VISTA la nota del 23 settembre 2020, protocollo n. CS/092020/006, acquisita il 24 settembre 2020, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/74195, con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso il IV aggiornamento in merito allo stato dei cantieri, ricevuto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a) del

DM 115 del 29 maggio 2020, da ArcelorMittal Italia S.p.A. con nota protocollo n. Dir 429/2020 del 18 settembre 2020, allegando una propria nota tecnica di commento;

VISTO il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota protocollo MATTM/75498 del 28 settembre 2020, della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 25 settembre 2020, in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19;

PRESO ATTO che la Conferenza, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni e Enti rappresentati in merito alle modifiche del cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29/09/2017, *registrata la mancata partecipazione della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto, del Comune di Statte e l'assenso della Regione Puglia a quanto indicato nel parere della Commissione VIA/VAS, ha espresso parere positivo alla richiesta di differimento del termine per il completamento delle attività previste dalla prescrizione n. 6, nel rispetto delle specifiche condizioni di seguito riportate:*

1. *il Gestore deve effettuare tutte le attività di chiusura di nastri e torri in piano, fino al loro totale completamento (100%), nel più breve tempo possibile e non oltre il 30 aprile 2021;*
2. *fermo restando il rispetto del termine ultimo del 30 aprile 2021 per la conclusione degli interventi di cui alla prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori), il Gestore deve procedere a dare celere e sostanziale avvio alle attività di chiusura dei nastri e torri in quota, fino al loro totale completamento (100%) da effettuarsi nel più breve tempo possibile e non oltre il 31 gennaio 2021;*
3. *il Gestore, entro 15 giorni dalla emanazione del provvedimento, deve trasmettere, tramite i Commissari straordinari, all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo il nuovo cronoprogramma degli interventi, tenendo conto del termine fissato al 30 aprile 2021 per la completa attuazione della prescrizione n. 6 "Chiusura nastri trasportatori" del DPCM del 29 settembre 2017 e del termine fissato al 31 gennaio 2021 per la chiusura di tutti i nastri e torri in quota;*
4. *il Gestore deve trasmettere, con frequenza settimanale e per il tramite i Commissari straordinari, all'Autorità di controllo, l'aggiornamento dello stato dei cantieri e dello stato di avanzamento del cronoprogramma degli interventi previsti per l'attuazione della prescrizione n. 6 del DPCM del 29 settembre 2017, con lo stesso livello di dettaglio presentato nel cronoprogramma trasmesso da ultimo con la nota Dir. 429/2020 del 18/09/2020;*
5. *il Gestore deve estendere le misure addizionali di mitigazione della diffusione di polveri già previste dal provvedimento autorizzativo in occasione dei wind days, riducendo la soglia di velocità del vento (m/s) in corrispondenza della quale vengono attuate ed estendendole anche ai giorni di allerta meteo;*
6. *il Gestore deve effettuare la misura addizionale di mitigazione dello svuotamento dei nastri non ancora coperti anche nelle condizioni di cui al punto precedente;*
7. *il Gestore deve adottare, anche nelle condizioni normali di esercizio e tenuto conto delle nuove tempistiche prescritte, le seguenti ulteriori misure tecnico gestionali atte a prevenire e mitigare la dispersione di polveri:*
 - a) *riduzione della quantità specifica di materiale depositata per superficie di nastro;*
 - b) *riduzione della velocità del nastro;*
 - c) *riduzione delle altezze di salto del materiale dal nastro;*

- d) *intensificazione delle operazioni di bagnatura del materiale trasportato tra cui anche dei sistemi di umidificazione delle tramogge da attivare secondo le procedure gestionali già adottate in conformità a quanto prescritto al comma 3, lettera b) del DM n. 115;*
- e) *modalità alternative di trasporto;*
8. *entro il 31 dicembre 2020, il Gestore deve elaborare una relazione di dettaglio contenente, in particolare, lo stato di avanzamento degli interventi di chiusura delle torri e dei nastri trasportatori in quota e in esercizio, da trasmettere all'Autorità competente per il tramite dei Commissari straordinari, atta a garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla prescrizione n. 2;*
9. *il Gestore deve riportare, nella relazione trimestrale di cui alla prescrizione n. 17 dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. DVA/DEC/2012/547 del 26 ottobre 2012, lo stato di avanzamento degli interventi, con lo stesso livello di dettaglio presentato nel cronoprogramma trasmesso da ultimo con la nota Dir. 429/2020 del 18/09/2020;*
10. *il rispetto delle prescrizioni sopra riportate e lo stato di avanzamento degli interventi sono monitorati da parte dell'Autorità di controllo nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla stessa prescrizione n. 17 dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. DVA/DEC/2012/547 del 26 ottobre 2012, nonché da parte dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017.*

PRESO ATTO che dal verbale risulta che, in sede di Conferenza di Servizi del 25 settembre 2020, il rappresentante di ArcelorMittal Italia S.p.A., come riportato nelle osservazioni trasmesse con nota del 23 settembre 2020, protocollo n. Dir. 434/2020, ha dichiarato che *“considerato che ad oggi lo stabilimento di Taranto ha in marcia due altoforni (AFO1 ed AFO4), Arcelor ritiene che la proposta della Commissione VIA di anticipare il traguardo intermedio per le strutture in quota, dalla fine di febbraio 2021, a non oltre il 31.01.2021, anticipo che riguarderebbe non il previsto 90% degli interventi sugli elementi in quota, bensì il 100% degli stessi, comporterebbe la fermata, in pari data, dell'altoforno 4, i cui nastri in quota, secondo l'attuale programma di intervento (vedi aggiornamento trasmesso con nota AMI Dir.429/2020 del 18.09.2020) hanno un termine previsto per il 30.06.2021. Di conseguenza AFO4 dovrebbe restare fuori produzione per 5 mesi dopo il 31.01.2021 a causa del non completamento dei nastri in quota. La diretta conseguenza sarebbe una perdita di produzione stimabile mediamente di almeno 800.000 ton di acciaio solido.”* Resta comunque critica anche la contrazione dei tempi al 30 aprile 2021 in quanto sono stati già avviati quasi tutti i cantieri di chiusura nastri e le tempistiche concordate con i fornitori sono in linea con il cronoprogramma proposto da AMI” e che *“l'eventuale assetto dello stabilimento con un solo altoforno in marcia potrebbe determinare impatti emissivi aggiuntivi dello stabilimento come illustrato in dettaglio nella nota.”*;

PRESO ATTO che dal verbale risulta che, in sede di Conferenza di Servizi del 25 settembre 2020, i rappresentanti della struttura commissariale di ILVA S.p.A. in A.S., nel prendere atto delle osservazioni trasmesse da ArcelorMittal con nota del 23 settembre 2020, protocollo n. Dir. 434/2020, hanno evidenziato *“una discrasia con la comunicazione trasmessa in data 11/09/2020 con cui Arcelor ha invitato ILVA ad assumere le azioni di competenza per consentire di riavviare l'AFO2 in data 26 gennaio 2021”*;

PRESO ATTO che dal verbale risulta, altresì, che, in sede di Conferenza di Servizi del 25 settembre 2020, i rappresentanti della struttura commissariale di ILVA S.p.A. in A.S., hanno condiviso quanto evidenziato dal rappresentante di ArcelorMittal Italia S.p.A. con riferimento alle prescrizioni di cui al punto 7 sopra richiamato, sottolineando che *“modificare le modalità di esercizio dei nastri potrebbe avere ripercussioni anche sulla sicurezza degli stessi, e che azioni che*

incidono sulla velocità dei nastri e sulla quantità del materiale depositato non paiono poter direttamente incidere sulle emissioni diffuse. Differente è invece l'azione sulle cadute, per cui le prescrizioni già definite e attuate hanno portato effetti emissivi positivi.”

CONSIDERATO che dal verbale della predetta riunione della Conferenza di Servizi emerge che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ISPRA, ha ritenuto che *“quanto riportato nel parere della Commissione VIA sia in linea con gli esiti, in fase di definizione, del sopralluogo straordinario effettuato a seguito dell'evento del 4 luglio 2020, fatti salvi gli ulteriori aspetti rilevati nello stesso che esulano l'oggetto della riunione odierna”*, evidenziando la necessità di intensificare le operazioni di bagnatura nel periodo estivo;

CONSIDERATO l'articolo 14 ter, comma 7, della legge 241/90 che prevede che *“All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”*;

CONSIDERATO che il rappresentante della Regione Puglia, in sede di Conferenza, richiamando la nota del 25 settembre 2020, prot. n. 11313, acquisita, in sede di riunione della Conferenza del 25 settembre 2020, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/74887 e allegata al verbale della riunione stessa, ha espresso il proprio parere condividendo pienamente i contenuti delle indicazioni/prescrizione proposte dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS nel relativo parere del 18/09/2020, protocollo n. CTVA/2851;

CONSIDERATO che la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto e il Comune di Statte, ancorché regolarmente convocati, non hanno partecipato, senza alcuna comunicata motivazione, alla riunione della Conferenza di Servizi del 25 settembre 2020;

PRESO ATTO altresì, che il Comune di Taranto, con nota 25 settembre 2020, protocollo n. 99825, acquisita, in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 25 settembre 2020, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/74778/ e allegata al verbale della riunione stessa, ha trasmesso il proprio parere che, nel ribadire la *“assoluta contrarietà ad ogni forma di differimento dei lavori anche in considerazione dell'incertezza circa la sussistenza di un soggetto Gestore in virtù dell'approssimarsi del mese di novembre”*, conclude evidenziando che i pareri trasmessi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS *“confermano da un punto di vista tecnico e scientifico le criticità a carattere ambientale e sanitario che il differimento richiesto determinerebbe sulla popolazione della Città di Taranto”*, e ritenendo che *“le tempistiche indicate in modo particolare nel parere CTVA/2851 del 18/09/2020 debbano essere ulteriormente comprese, pur condividendone le “supplementari misure cautelative” ivi indicate”*;

CONSIDERATO che dal verbale della predetta riunione della Conferenza di Servizi emerge che il rappresentante della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, tenuto conto di quanto emerso in seduta, ha ribadito quanto riportato nel parere trasmesso;

CONSIDERATO che nella citata nota del 25 settembre 2020 del Comune di Taranto il parere contrario al differimento dei termini è connesso anche all'incertezza circa la sussistenza di un

soggetto Gestore e che tale circostanza, per contro, non compromette l'esecuzione degli interventi garantita dal controllo pubblico sullo stabilimento e che il Comune stesso ha aderito alle misure cautelative di cui al citato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

PRESO ATTO dell'imminente scadenza del termine del 30 settembre 2020 previsto dal decreto del Ministro n. 115 del 29 maggio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017;

DECRETA

Articolo 1

(ID 90/10728 - Prescrizione n. 6 chiusura nastri trasportatori)

1. Ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023 per l'esecuzione degli interventi del piano di cui al DPCM 29.9.2017, ai sensi dell'art.5, comma 2 del medesimo DPCM, gli interventi di chiusura dei nastri trasportatori per lo stabilimento siderurgico, ubicato nei Comuni di Taranto e Statte, della società ArcelorMittal Italia S.p.A., identificata dal codice fiscale 10354890963, con sede legale in Viale Brenta, n. 27/29 - 20139 Milano, e previsti dalla prescrizione n. 6 del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, devono essere conclusi entro e non oltre il termine del 30 aprile 2021, approvato dalla Conferenza di Servizi che ha avuto luogo in data 25 settembre 2020, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) fermo restando il rispetto del termine ultimo del 30 aprile 2021 per la conclusione degli interventi di cui alla prescrizione n. 6 (Chiusura nastri trasportatori), il Gestore deve procedere a dare celere e sostanziale avvio alle attività di chiusura dei nastri e torri in quota, fino al loro totale completamento (100%) da effettuarsi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 gennaio 2021;
- b) il Gestore, entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, deve trasmettere, tramite i Commissari straordinari, all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo il nuovo cronoprogramma degli interventi nel rispetto del termine fissato al 30 aprile 2021 per la completa attuazione della prescrizione n. 6 "Chiusura nastri trasportatori" del DPCM del 29 settembre 2017 e del termine fissato al 31 gennaio 2021 per la chiusura di tutti i nastri e torri in quota;
- c) il Gestore deve trasmettere all'Autorità di controllo, con frequenza settimanale e per il tramite dei Commissari straordinari, l'aggiornamento dello stato dei cantieri e dello stato di avanzamento del cronoprogramma degli interventi previsti per l'attuazione della prescrizione n. 6 del DPCM del 29 settembre 2017, con lo stesso livello di dettaglio presentato nel cronoprogramma trasmesso da ultimo con la nota Dir. 429/2020 del 18/09/2020;
- d) il Gestore deve estendere le misure addizionali di mitigazione della diffusione di polveri già previste dal provvedimento autorizzativo in occasione dei wind days, riducendo la soglia di velocità del vento (m/s) in corrispondenza della quale vengono attuate ed estendendole anche ai giorni di allerta meteo;
- e) il Gestore deve effettuare la misura addizionale di mitigazione dello svuotamento dei nastri non ancora coperti anche nelle condizioni di cui al punto precedente;
- f) il Gestore deve adottare, anche nelle condizioni normali di esercizio e nel rispetto delle nuove tempistiche prescritte, le seguenti ulteriori misure tecnico gestionali atte a prevenire e mitigare la dispersione di polveri:
 - i. riduzione della quantità specifica di materiale depositata per superficie di nastro;
 - ii. riduzione della velocità del nastro;
 - iii. riduzione delle altezze di salto del materiale dal nastro;

- iv. intensificazione delle operazioni di bagnatura del materiale trasportato tra cui anche dei sistemi di umidificazione delle tramogge da attivare secondo le procedure gestionali già adottate in conformità a quanto prescritto al comma 3, lettera b) del DM n. 115 del 2020;
- v. considerazione di modalità alternative di trasporto;
- g) entro il 31 dicembre 2020, il Gestore deve elaborare una relazione di dettaglio contenente, in particolare, lo stato di avanzamento degli interventi di chiusura delle torri e dei nastri trasportatori in quota e in esercizio, da trasmettere all'Autorità competente per il tramite dei Commissari straordinari, atta a garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dal presente provvedimento;
- h) il Gestore deve riportare, nella relazione trimestrale di cui alla prescrizione n. 17 dell'AIA di cui al decreto n. DVA/DEC/2012/547 del 26 ottobre 2012, lo stato di avanzamento degli interventi, con lo stesso livello di dettaglio presentato nel cronoprogramma trasmesso da ultimo con la nota Dir. 429/2020 del 18/09/2020.

2. Il rispetto delle prescrizioni sopra riportate e lo stato di avanzamento degli interventi sono monitorati da parte dell'Autorità di controllo nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla stessa prescrizione n. 17 dell'AIA di cui al decreto n. DVA/DEC/2012/547 del 26 ottobre 2012, nonché dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.
2. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 2, comma 2.

Roma,

Sergio Costa